



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIETRO SIRENA

Seduta del 07/06/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 20 luglio 2017, preceduto dal reclamo del 31 marzo 2017, i ricorrenti, che hanno stipulato in data 26 novembre 2007 un contratto di mutuo in franchi svizzeri con l'intermediario resistente, contestano la clausola relativa all'estinzione anticipata del finanziamento laddove prevede la conversione della somma dovuta in franco svizzero, chiedendo l'accertamento della nullità dell'art. 7 del contratto e il ricalcolo in euro del conteggio estintivo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepita in via preliminare l'incompetenza temporale dell'Arbitro, nel merito chiede il rigetto del ricorso deducendo la validità della clausola contrattuale oggetto di contestazione, la quale sarebbe chiara nell'esplicitare i passaggi che conducono alla conversione in franchi svizzeri, e la sua non vessatorietà in quanto non produrrebbe alcuno squilibrio normativo per le parti, posto che l'andamento del cambio potrebbe determinare un vantaggio come uno svantaggio per il mutuatario.

DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione della validità della clausola contrattuale avente ad oggetto l'estinzione anticipata del mutuo in euro indicizzato al franco svizzero. Il consolidato orientamento di questo Arbitro consente di disattendere le eccezioni dell'intermediario resistente, tanto con riguardo all'eccezione di competenza quanto nel



merito, con conseguente accoglimento del ricorso secondo i termini e per le ragioni di seguito precisati.

In primo luogo, con riguardo alla dedotta incompetenza temporale derivante dal fatto che il contratto in esame è stato sottoscritto il 26 novembre 2007, quindi prima del 1° gennaio 2009, data che segna la competenza dell'ABF, occorre considerare che, come affermato da tempo dal Collegio di coordinamento e ribadito dai vari Collegi territoriali in altri casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso, la circostanza che il contratto sia stato stipulato prima del limite temporale di competenza non esclude che l'Arbitro possa pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto le modalità di calcolo di cui all'art. 7 del contratto, non potendo a tal fine prescindere dal verificare la legittimità e l'efficacia della clausola medesima che costituisce la base giustificatrice del suddetto calcolo (Abf – Coll. Coord. nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015).

Ciò posto, nel merito, sempre secondo le suddette pronunce del Collegio di coordinamento, la clausola contrattuale sull'estinzione anticipata del rapporto con tenore analogo a quello della clausola oggetto del presente ricorso deve essere dichiarata nulla in quanto con essa l'intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, vale a dire quella dell'agevole comprensibilità delle pattuizioni contrattuali.

A tal fine, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell'U.E, le richiamate pronunce di questo Arbitro hanno affermato che "non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, cosicché essa [...] sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons. [...]) Infatti, come è detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale", e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA